PERITI INDUSTRIALI online

mercoledì 14 settembre 2016

CODICE APPALTI

Appalti senza gara, stretta Anac
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 14/09/2016

Nuovo Codice dei contratti: il silenzio dei media sui provvedimenti attuativi
www.lavoripubblici.it del 14/09/2016

RATING DI LEGALITA'

Rating di legalità: in Gazzetta le modifiche al Regolamento attuativo
www.lavoripubblici.it del 14/09/2016

PROFESSIONI

Fatture insolute, fardello per il 70% di liberi professionisti e PMI
www.ediltecnico.it del 14/09/2016

ECOBONUS

Ristrutturazioni e riqualificazione energetica, nel 2016 spesa in crescita del 16%
www.edilportale.com del 14/09/2016

PREVIDENZA

Le casse previdenziali non sono un bancomat
Milano Finanza pag. 16 del 14/09/2016

IMPRESA E TERRITORI Il Sole 24 Ore 14 SETTEMBRE 2016

Contratti pubblici. Pronte le Linee guida su beni e servizi offerti da un'unica impresa o protetti da copyright

Appalti senza gara, stretta Anac

Scelta motivata in delibera con i risultati di un'indagine di mercato

«LOCK IN» Nel documento anche le indicazioni per evitare il fenomeno che rende difficile cambiare operatore al termine dell'affidamento

ROMA

Basta appalti senza gara con la scusa che a fornire quel software o quel particolare servizio di manutenzione, anche edile, è soltanto un'impresa. L'Autorità Anticorruzione mette nel mirino una delle "prassi" più abusate dalle amministrazioni intenzionate ad aggirare le gare d'appalto a danno della concorrenza. Si tratta della deroga - concessa in via del tutto eccezionale anche dalle direttive Ue - per i cosiddetti beni e servizi «infungibili». Vale a dire i prodotti protetti da copyright o comunque nella disponibilità di un unico operatore. Aspetto che - quando le cose stanno davvero così - rende la gara un inutile spreco di tempo e risorse perché l'esito è scontato.

Putroppo i fatti dimostrano che quando si scopre una scorciatoia è fatale che si tenda a percorrerla anche quando sarebbe vietato. Di qui la scelta dell'Anac di inserire in una nuova Linea guida, inviata per i consueti pareri a Consiglio di Stato e commissioni parlamentari, le istruzioni che le amministrazioni dovranno seguire per sfruttare le deroghe al codice appalti senza incorrere in contestazioni di legittimità degli affidamenti.

I numeri diffusi dall'Anac dicono che ogni anno in Italia si aggiudicano senza pubblicità appalti pubblici per 15 miliardi di euro. Non sempre questa scelta è motivata con il fatto che a garantire quel servizio (50% dei casi) , quel bene (40%) o addirittura un lavoro per un'opera pubblica (10% dei casi) sia una sola impresa, ma comunque gli episodi in cui questo accade non sono rari. Succede soprattutto nei settori delle forniture sanitarie e dell'informatica «ma una quota non trascurabile attiene ai servizi di riparazione e manutenzione», senza dimenticare il comparto rifiuti.

Cantone ricorda innanzitutto che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è un'ipotesi del tutto eccezionale. Attivabile solo al ricorrere di alcune condizioni puntualmente riportate in questo "manuale" diretto a stazioni appaltanti e imprese.

L'Anac dice subito basta alle giustificazioni di "comodo" finora utilizzate per sfruttare la deroga all'obbligo di gara. «Poiché si tratta di una deroga è necessario che i presupposti per ricorrere alla stessa siano accertati con particolare rigore e debitamente motivati nella delibera a contrarre». La prima cosa da fare è accertare che il bene che si intende acquistare sia a disposizione di un unico operatore. Riprendendo le considerazioni riportate nelle pronunce della Corte Ue, l'Anac chiarisce che «la stazione appaltante non può accontentarsi delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato». E non solo in Italia, ma eventualmente scandagliando anche « i mercati esteri».

Per raggiungere l'obiettivo l'Anac chiede alle Pa uno sforzo di programmazione. Ma soprattutto chiarisce che va sfruttata a fondo una delle maggiori novità introdotte dal nuovo codice degli appalti: la possibilità di avviare consultazioni di mercato prima di bandire la gara. Una strada che prima era vietata. L'analisi serve a ridurre «l'asimmetria informativa» con le imprese e anche a evitare di trovarsi incastrati in fenomeni di «lock in». Cioè l'impossibilità di sostituire il fornitore al termine dell'appalto perché costerebbe troppo. Prima di avviare la consultazione la Pa deve informare il mercato, pubblicando per almeno 15 giorni un avviso sul proprio sito (in home page). L'avviso deve indicare nel dettaglio le esigenze dell'amministrazione e i costi attesi. I risultati dell'indagine di mercato vanno poi riportati nella delibera a contrarre, specificando anche le conclusioni che inducono alla trattativa privata. Ultime indicazioni. Primo: non vale giustificare la decisione di evitare la gara sulla base di vecchie consultazioni. Secondo: nella delibera vanno anche riportati il valore stimato dell'affidamento e la sua durata. Che deve essere limitata, visto che scaturisce da una commessa affidata in deroga alle basilari regole di concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Salerno

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Nuovo Codice dei contratti: Il silenzio dei media sui provvedimenti attuativi

14/09/2016

Sembra che il terremoto del 24 agosto, la broncopolmonite della Clinton, il referendum costituzionale ed il problema della governabilità di Roma Capitale abbi**ano fatto calare il silenzio dei media** sui problemi legati alle opere pubbliche ed a tutti i provvedimenti attuativi del nuovo Codice che attendono, ormai da parecchio tempo, di essere resi definitivi e pubblicati al fine di iniziare ad inserire tutti i tasselli che mancano per **rendere completo ed operativo il nuovo Codice dei contratti** di cui al D.lgs. n. 50/2016 che ha mandato in pensione il previgente d.lgs. n. 163/2006.

Dei **19** provvedimenti per i quali sono stati già abbondantemente superati termini previsti nell'articolato del codice ne sono stati pubblicati e resi operativi soltanto **3**mentre la situazione dei rimanenti **16** è la seguente.

Provvedimenti sui quali si sono espressi le commissioni parlamentari ed il Consiglio di Stato all'inizio del mese di agosto e per i quali si attende la versione definitiva dell'ANAC:

1. Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti del RUP (articolo 31, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016).

Provvedimenti con bozza in consultazione all'ANAC fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC stessa non ha pubblicato la versione post consultazione:

1. **Linee guida** da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono significative (art. 80, comma 13);
2. Linee guida relative al controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti (art. 181, comma 4);
3. Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi e le modalità di rilascio della relativa certificazione (art. 83, comma 10).

Provvedimenti sui quali si sono espresse le commissioni parlamentari ma per i quali si attende il parere del Consiglio di Stato dal 21 giugno 2016:

1. **Linee guida** relative alle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini di mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7);
2. **Atto che istituisce l'Albo nazionale obbligatorio** dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto (art. 78, comma 1)

Provvedimenti approvati dall'ANAC in data 21/6/2016 e peri i quali si attende l'emanazione dopo il necessario parere del Consiglio superiore dei LL.PP. , delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato:

1. **Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti** con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (art. 111, commi 1 e 2)

Provvedimenti per i quali non si hanno, a tutt'oggi, notizie:

1. **Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** con cui sono definite, tra l'altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali (art. 21, comma 8);
2. **Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, sentita l'ANAC con cui vengono definiti, tra l'altro, i requisiti delle società di professionisti (art. 24, comma 2);
3. **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera con procedure semplificate per l'archeologia preventiva (art. 25, comma 13);
4. **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2);
5. **Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti** con cui è definito l'elenco delle opere di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11);
6. **Decreto del Ministro della difesa** con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art. 159, comma 4);
7. **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) (art. 23, comma 13);
8. **Regole tecniche aggiuntive** per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negozia-zione emanate dall'**Agid** per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10);
9. **Linee guida** relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le **verifiche del limite minimo dell'80%** dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 3).

Sono trascorsi, ormai **150 giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti ma la tabella dei provvedimenti attuativi allegata alla presente notizia continua a restare con molte delle caselle relative allo stato dei provvedimenti, desolatamente vuote.**

A cura di **Arch. Paolo Oreto** © Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Rating di legalità: in Gazzetta le modifiche al Regolamento attuativo

14/09/2016

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con **delibera 13 luglio 2016, n. 26166**, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale 12/09/2016, n. 213*, ha modificato il regolamento attuativo in materia di **rating di legalità**.

Dal 19 aprile 2016, il rating di legalità assume un'importanza particolare. Come previsto, infatti, all'art. 83, comma 10 del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Nuovo Codice degli Appalti*), è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'AGCM, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.

L'art. 213, comma 7 del nuovo Codice degli Appalti prevede che l'ANAC collabori con l'AGCM per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione

del “Rating di legalità” delle imprese. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.

Per l'attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del nuovo Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★. Tale punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

- rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'interno e dalla Alleanza delle cooperative italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
- di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
- di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
- di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★ ★ ★.

Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità

L'AGCM, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di incompletezza dell'istanza

presentata, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l'Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e all'ANAC, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia o l'ANAC hanno svolto osservazioni, il termine è prorogato di trenta giorni. L'ANAC collabora con l'Autorità decreto legislativo n. 50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating.

Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione consultiva rating, composta da un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante dell'Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell'ordinamento.

Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Edil Tecnico

- PROFESSIONI

Fatture insolute, fardello per il 70% di liberi professionisti e PMI

Di **Redazione Tecnica** -

14 settembre 2016

Secondo un'**indagine condotta su scala nazionale** e commissionata da un'organizzazione specializzata nella tutela legale, DAS Italia, **il 70% di liberi professionisti e piccole e medie imprese in Italia ha problemi di fatture insolute**. La percentuale arriva all'84% per le aziende più grandi, con una **concentrazione delle criticità nelle realtà del Sud Italia (81%)**.C'è quindi, in questi casi, bisogno di **assistenza legale**, che si focalizza solitamente, oltre che sul recupero crediti, anche sui contrati commerciali, in particolare nell'ambito della **redazione dei contratti**, e in particolare per gli **studi d'ingegneria e di architettura**(esigenza riscontrata rispettivamente nel nel 23% e nel 25% dei casi). Secondo l'indagine, infatti, al netto delle controversie per fatture insolute, nell'ultimo biennio 1 imprenditore su 5 ha dovuto far fronte a **controversie per la disdetta di contratti commerciali**, mentre il 16,8% ha dovuto gestire **contestazioni su prodotti e servizi ordinati** dai propri fornitori. Roberto Grasso, direttore generale e amministratore di DAS Italia, spiega: "Per risolvere questi problemi il 79% di PMI e liberi professionisti si rivolge principalmente all'avvocato di fiducia, il 15% alle proprie associazioni di categoria. **Ancora molto basso il ricorso alle coperture assicurative di tutela legale, conosciute solo dal 30% del tessuto economico intervistato** e acquistate ancora oggi da una minima parte di imprenditori e professionisti. Eppure questa soluzione assicurativa registra indici di

soddisfazione molto più elevati rispetto alle altre opzioni, in termini di efficacia, velocità e competenza". Dall'indagine emerge che, nel corso dell'anno 2015, più del 42% delle imprese ha pagato almeno 1000 euro in spese di natura legale, mentre un terzo degli intervistati non conosce l'entità delle spese necessarie a dirimere le controversie sorte nell'ambito della propria attività. Le **polizze di tutela legale** consentono invece di trasformare tali oneri in un **costo predeterminato e fisso**.

MF

Quotidiano

Data 14-09-2016
Pagina 16
Foglio 1

Le casse previdenziali non sono un bancomat

Le casse di previdenza dei liberi professionisti godono, apparentemente, di una salute discreta. I dati del 2015, illustrati nei giorni scorsi dal rapporto del centro studi di Itinerari previdenziali guidato da Alberto Brambilla, mostrano che nel 2015 il patrimonio complessivo delle casse è cresciuto del 6,77% sfiorando quota 70 miliardi. Sale anche la raccolta contributiva, arrivata a 9,350 miliardi e i numero degli iscritti, seppure di poco (+8.275). Fin qui tutto bene. Ma l'importo delle pensioni erogate, arrivato a 5,792 miliardi, cresce più velocemente (+5,2%, contro il +2,8 dei contributi versati) e il rapporto attivi/pensionati scende dal 4,26 al 4,14: siccome molte di queste casse hanno pochi anni di vita e quindi pochissimi pensionati, la tendenza, se dovesse proseguire, diventerebbe preoccupante nel momento in cui andranno in pensione un numero sempre crescente di professionisti. Ma il problema della casse di previdenza è che da molti anni il loro patrimonio e le loro entrate contributive fanno gola a chi, nel governo, deve preoccuparsi della ricerca di sempre nuove e sempre più difficili da trovare, risorse finanziarie. Più volte i governi degli ultimi anni hanno ceduto alla tentazione di mettere le mani sulle casse dei professionisti per risolvere problemi del bilancio pubblico: l'ultima manovra economica di Tremonti aveva portato la tassazione delle rendite finanziarie dal 12,5 al 20%. Nel 2014 sono salite al 26%, dando a queste casse il primato mondiale del carico fiscale per gli enti autonomi di previdenza. Poi lo stesso Tremonti chiese alle casse un contributo per un fondo dedicato all'housing sociale: le casse misero un chip di 200 milioni che finirono a cassa depositi e prestiti e lì si fermarono. Come se non bastasse una norma del decreto Salva Italia del 2013 ha imposto alla gestione amministrativa delle stesse casse risparmi obbligatori, trasferendo all'erario una parte dei fondi così recuperati.

Pochi mesi fa Renzi chiese ancora un contributo volontario (si parlò di 500 milioni) per il fondo Atlante: dopo una prima risposta positiva, le casse si ritirarono in buon ordine quando si resero conto che si trattava di un investimento rischioso, dal rendimento praticamente nullo e che anche la contropartita politica (detassazione) restava molto incerta. Insomma, cambiano i governi, ma la tentazione di usare i patrimoni delle casse come un bancomat continua a serpeggiare nei corridoi del ministero dell'Economia. Al contrario non si è mai aperta in modo serio una discussione sulla possibilità di utilizzare i 4 miliardi annui di entrate contributive non destinate al pagamento delle pensioni per dare una spinta positiva al ciclo economico. Ora che i rendimenti obbligazionari tendono allo zero e gli investimenti azionari sono sempre più rischiosi, potrebbe essere interesse di tutti studiare il modo per convogliare buona parte di questi investimenti nell'economia reale, contribuendo così a finanziare piccole e medie imprese, professionisti, lavoratori autonomi. Cioè quelli che producono pil, non pezzi di carta. Stimolare la crescita reale del Paese è nell'interesse di tutti, anche delle stesse casse che, altrimenti, rischiano di trovarsi tra qualche anno con un rapporto attivi/pensionati difficili da sostenere (se non con pensioni da fame). Se i contributi dei professionisti fossero impiegati a questo fine (magari mediante incentivazioni fiscali) invece che nell'acquisto di prodotti finanziari sui mercati finanziari internazionali, probabilmente ci guadagnerebbero tutti. (riproduzione riservata)

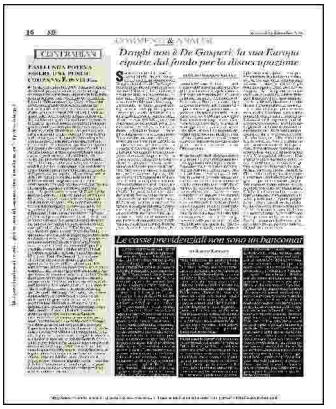

Codice abbonamento: 065005